
LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34**DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE ⁽¹⁾**

(Legge già modificata da art. 77 L.R. 28 aprile 1986 n. 10
infine abrogata da art. 34 L.R. 30 maggio 1997 n. 15)

Note

1 . La presente legge è abrogata da art. 34 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 30 della stessa L.R. 15-97, che di seguito si riporta:

" 3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed in deroga al comma 2, i procedimenti in corso di natura finanziaria che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti non conclusi entro il 31 dicembre 1997 sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3. "